

Ordinanza
sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Diritto in vigore	Avamprogetto
<i>Art. 17c^{bis}</i> Veicolo pesante ¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti: a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV¹: 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure 2. con una configurazione degli assi di 6×2; b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV: 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure 2. con una configurazione degli assi di 6×2. ² In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858² è determinante lo stato come veicolo di base. ³ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano: a. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti; b. ai veicoli eccezionali secondo 'articolo 25 OETV; c. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM³ impiegati a scopi militari; d. ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.	<i>Art. 17c^{bis} cpv. 1 lett. a n. 1 e lett. b n. 1</i> ¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti: a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV⁴: 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV: 1. con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure

¹ RS 741.41

² V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

³ RS 510.710

⁴ RS 741.41

Diritto in vigore	Avamprogetto
Art. 45⁵ Quantità massima di diritti di emissione disponibili ¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 8. ² L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti: - a.⁶ gestori di impianti che secondo l'articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se: 1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a capoverso 2, o 2. la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 46b. ³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma: - a.⁷ di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù: 1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 43a, 2. di adeguamenti secondo l'articolo 46b, 3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8). ⁴ Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine: a. ai gestori di cui all'articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile; b. ai gestori di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l'anno precedente; c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2; d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell'anno interessato.⁸ ⁵ Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l'inizio dell'attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.⁹ ⁶ Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.¹⁰	<i>Art. 45 cpv. 3 lett. b n. 1^{bis}</i> ³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma: b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù: ^{1bis}. dell'inadempimento di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 LEne¹¹ o l'articolo 46 capoverso 2 LEne,

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Diritto in vigore	Avamprogetto
Art. 46¹² Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito ¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. L'UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell'Unione europea. ² Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all'articolo 45 capoverso 3 lettera a, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.¹³	<i>Art. 46 cpv. 1^{bis}</i> 1bis La quantità calcolata è ridotta del 20 per cento in caso di inadempimento di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 LEn¹⁴ o l'articolo 46 capoverso 2 LEn.
Art. 46a¹⁵ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione ¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2. ² Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2. ³ L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.	<i>Art. 46a cpv. 1</i> ¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹¹ RS **730.0**

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁴ RS **730.0**

¹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

Diritto in vigore	Avamprogetto
Art. 46b¹⁶ Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ¹ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1. ² Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l'aumento non è necessaria alcuna domanda. ³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta. ⁴ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 9 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 5.2. ⁵ Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione. ⁶ La domanda di cui al capoverso 2 e la prova di cui al capoverso 3 devono essere presentate contestualmente al rapporto di monitoraggio di cui all'articolo 52.¹⁷	<i>Art. 46b cpv. 3</i> ³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile per almeno due terzi a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

Diritto in vigore	Avamprogetto
Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito ¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numero 3. L'assegnazione avviene soltanto se l'operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l'ordinanza del 2 giugno 2017¹⁸ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.¹⁹ 2 ...²⁰ ³ Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l'allegato 13 deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre dell'anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.²¹ 4 ...²² Art. 46g²³ Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche ¹ Per i voli verso regioni ultraperiferiche, agli operatori di aeromobili sono assegnati ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito oltre a quelli assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46f. Sono considerate regioni ultraperiferiche le regioni di cui all'allegato 13 numero 1a. ² L'assegnazione avviene solo se, entro il 31 agosto 2024, l'operatore di aeromobili dimostra di avere effettuato voli verso regioni ultraperiferiche nel 2018. L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito secondo l'allegato 15 numero 4. ³ La prova di cui al capoverso 2 deve includere i dati concernenti le rotte aeree percorse e i carichi utili trasportati nel 2018. I dati devono essere verificati da un organismo di controllo di cui all'allegato 18 numero 4. ⁴ Per la prova deve essere utilizzato il modello fornito dall'UFAM.	<i>Art. 46f e 46g</i> <i>Abrogati</i>
	<i>Art. 46h</i> Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni ¹ Per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l'allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE, sono disponibili 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.

¹⁸ RU 2017 3477; 2019 1477

Diritto in vigore	Avamprogetto
	² Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l'assegnazione di diritti di emissione per i voli dell'anno precedente. ³ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numero 5. ⁴ Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta supera la quantità disponibile, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori. ⁵ L'UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno ai singoli operatori di aeromobili.

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

²⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²² Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

Art. 96b²⁴ Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili ¹ Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO₂ pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂. ² Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che: a. dopo l'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE; b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all'80 per cento; c. vendono l'elettricità a terzi; d. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all'anno; e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all'articolo 3 lettere a o c OPSR²⁵. ³ Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO₂ l'UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche. ⁴ Il gestore deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell'entità del rimborso parziale. Deve presentare i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L'UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma. ⁵ Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.²⁶ ⁶ Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell'UFAM, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare. ⁷ Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate. ⁸ Il diritto al rimborso decade se: a. la conferma dell'UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o	<i>Art. 96b cpv. 1, 3 e 6</i> ¹ Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO₂ pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di domanda e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂. ³ Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO₂ l'UFAM tiene conto dei costi sostenuti per riparare i danni causati dall'emissione di gas serra. ⁶ Per comprovare la quantità di combustibili utilizzati, il gestore deve effettuare rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sui consumi dei combustibili, nonché sulle scorte.
--	---

Diritto in vigore	Avamprogetto
b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.	

²⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁵ RS **814.600**

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<i>Art. 134 Trattamento dei dati</i> ¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare: a.²⁷ l'UDSC trasmette all'USTRA e all'UFE i dati relativi alle importazioni necessari all'esecuzione del capitolo 3 e l'USTRA trasmette all'UFE gli altri dati necessari all'esecuzione del capitolo 3; b. l'UFAM trasmette all'UFE, al Dipartimento federale degli affari esteri e alla Segreteria di Stato dell'economia i dati necessari all'esame: 1. delle bozze di progetto (art. 6 cpv. 4) e delle domande di rilascio degli attestati (art. 7), 2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91); c.²⁸ l'UDSC trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame: 1. dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per i carburanti, 2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e 3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a); d.²⁹ l'UFAM trasmette all'UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO₂; e.³⁰ l'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame: 1. dell'obbligo di partecipazione (art. 46d), 2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52). f. l'UFE trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame: 1. dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e 2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 67 e 68). ² L'UDSC e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti.	<i>Art. 134 cpv. 1 lett. fn. 2³³</i> ¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare: f. l'UFE trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame: 2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 46, 67 e 68).
---	---

²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Diritto in vigore	Avamprogetto
³ L'UFAM offre per conservazione all'Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998³¹. I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.³²	

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³³ Secondo il progetto posto in consultazione «Disposizioni esecutive sulla legge sul CO₂ per il periodo dopo il 2024», consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DATEC > Procedura di consultazione 2024/57.

³¹ RS **152.1**

³² Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

Diritto in vigore	Avamprogetto
Art. 135 Adeguamento degli allegati Il DATEC adeguava: a. l'allegato 2: in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO₂; b. l'allegato 3: al progresso tecnico ed economico; - b^{bis}.34 l'allegato 3a: al progresso tecnico ed economico; - b^{ter}.35 l'allegato 3b: al progresso tecnico ed economico; - c.³⁶ l'allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autotiratori e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente; - c^{bis}.37 l'allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂; - c^{ter}.38 l'allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di norme d. <i>Abrogata</i> - d^{bis}.39 l'allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447⁴⁰; - d^{ter}.41 l'allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE⁴²; e. l'allegato 11: proporzionalmente all'aumento dell'aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1); f. l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009⁴³ subisce modifiche.	<i>Art. 135 lett. d^{bis} e d^{quater}</i> Il DATEC adeguava: d^{bis}. l'allegato 9 numero 1: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447⁴⁴; d^{quater}. l'allegato 9 numero 3.1a: se viene modificato o sostituito il regolamento (UE) 2023/956⁴⁵;
Sezione 2a:⁴⁶ Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014	<i>Titolo dopo l'art. 146ag</i>⁴⁷ Sezione 2i: Disposizioni transitorie della modifica del ...
	<i>Art. 146ah</i> Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti Per il 2026, i diritti di emissione per gestori di impianti sono assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46 al più tardi fino al 30 giugno 2027.

Diritto in vigore	Avamprogetto
	<i>Art. 146ai</i> Restituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobili Se un operatore di aeromobili a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito secondo l'articolo 46f del diritto previgente, non opera voli secondo l'allegato 13 nel 2025, deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre 2026. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.

³⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

³⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁴⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 *bis* paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁴² Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁴³ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1030, GU L 2024/1030 del 5.4.2024.

⁴⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 mar. 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 *bis* paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52.

⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴⁷ Secondo il progetto posto in consultazione «Disposizioni esecutive sulla legge sul CO₂ per il periodo dopo il 2024», consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DATEC > Procedura di consultazione 2024/57.

Diritto in vigore	Avamprogetto
II ¹ Gli allegati 2a, 3, 3a, 6, 8, 12, 15, 16, 17 e 18 sono modificati secondo la versione qui annessa. ² L'allegato 4a è sostituito dalla versione qui annessa. ³ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4b, 4c, 12a e 19 secondo la versione qui annessa. ⁴ L'allegato 7 è abrogato.	II Gli allegati 3a, 9 e 15 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 20.	III La presente ordinanza entra in vigore il In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
<i>Allegato 3a</i> (art. 6 cpv. 3) Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza	<i>Allegato 3a</i> (art. 6 cpv. 3) Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue: $ERif_y = (ERif_{nuovo,y} + ERif_{in\ corso,y} + ERif_{SSQE,y}) \quad (1)$ dove: $ERif_y$ Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO₂eq]. $ERif_{nuovo,y}$ Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell'anno y [t CO₂eq], cfr. equazione (2). $ERif_{in\ corso,y}$ Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell'anno y [t CO₂eq], cfr. equazione (3). $ERif_{SSQE,y}$ Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [t CO₂eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell'idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento. I termini devono essere calcolati come segue: $ERif_{nuovo,y} = \sum_i C_{nuovo,i,y} * FE_{WV} \quad (2)$ dove: $C_{nuovo,i,y}$ Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2. i Tutti i nuovi utilizzatori esclusi: – le costruzioni nuove, – gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO₂ prima dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e – gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2. FE_{WV}, y, z Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y, calcolato come segue: $5 > y - z$: 0,198 t CO₂eq/MWh; $5 \leq y - z < 9$: 0,154 t CO₂eq/MWh; $9 \leq y - z < 14$: 0,116 t CO₂eq/MWh; $14 \leq y - z < 20$: 0,081 t CO₂eq/MWh. $ERif_{in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_y * 1/(1-WVN) \quad (3)$ dove:	3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento $ERif_{in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_{in\ corso, v,y} * 1/(1-WVN) \quad (3)$ dove:
--	--

Diritto in vigore	Avamprogetto
Cin corso,k,y Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2. k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l'articolo 96 capoverso 2. z Anno civile in cui ha avuto inizio l'attuazione del progetto secondo l'articolo 5 capoverso 3. FR_y Fattore di riferimento dell'anno y; 100 % se y > anno d'installazione della più vecchia fonte di calore fossile centralizzata + 20 anni; in tutti gli altri casi, 70 %. WVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore. FE_{in corso} Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue: – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale: FE_{in corso} = 0,226 t CO₂/MWh – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio da riscaldamento: FE_{in corso} = 0,312 t CO₂/MWh – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento: FE_{in corso} = 0,269 t CO₂/MWh – per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili: FE_{in corso} = 0,113 t CO₂/MWh	Cin corso,k,y Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2. k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti, i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l'articolo 96 capoverso 2. FR_{in corso,y,v} Fattore di riferimento dell'anno y; è calcolato come segue: 20 > y - v: 100 %; 20 ≤ y - v < 24: 80 %; 24 ≤ y - v < 29: 60 %; 29 ≥ y - v: 40 %; dove: y periodi di monitoraggio v anno di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire WVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore. FE_{in corso} Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue: – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale: FE_{in corso} = 0,226 tCO₂/MWh – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio di riscaldamento: FE_{in corso} = 0,312 tCO₂/MWh – per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento: FE_{in corso} = 0,269 tCO₂/MWh – per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili: FE_{in corso} = 0,113 tCO₂/MWh

Diritto in vigore	Avamprogetto																																								
<i>Allegato 9⁴⁸</i> (art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3) Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE	<i>Allegato 9</i> (art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3) Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE																																								
	<i>Rimando fra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 9»</i> (art. 46 cpv. 1 e 1^{bis}, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)																																								
1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto: <table border="1" data-bbox="241 687 981 1279"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th><th>Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Coke</td><td>0,217</td></tr> <tr><td>Minerale sinterizzato</td><td>0,157</td></tr> <tr><td>Ghisa allo stato liquido</td><td>1,288</td></tr> <tr><td>Anodo precotto</td><td>0,312</td></tr> <tr><td>Alluminio</td><td>1,464</td></tr> <tr><td>Clinker di cemento grigio</td><td>0,693</td></tr> <tr><td>Clinker di cemento bianco</td><td>0,957</td></tr> <tr><td>Calce</td><td>0,725</td></tr> <tr><td>Calce dolomitica</td><td>0,815</td></tr> </tbody> </table>	Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)	Coke	0,217	Minerale sinterizzato	0,157	Ghisa allo stato liquido	1,288	Anodo precotto	0,312	Alluminio	1,464	Clinker di cemento grigio	0,693	Clinker di cemento bianco	0,957	Calce	0,725	Calce dolomitica	0,815	1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto: <table border="1" data-bbox="1126 687 1939 1279"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th><th>Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Coke</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Minerale sinterizzato</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Ghisa allo stato liquido</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Anodo precotto</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Alluminio</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Clinker di cemento grigio</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Clinker di cemento bianco</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Calce</td><td>(...)</td></tr> <tr><td>Calce dolomitica</td><td>(...)</td></tr> </tbody> </table>	Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)	Coke	(...)	Minerale sinterizzato	(...)	Ghisa allo stato liquido	(...)	Anodo precotto	(...)	Alluminio	(...)	Clinker di cemento grigio	(...)	Clinker di cemento bianco	(...)	Calce	(...)	Calce dolomitica	(...)
Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)																																								
Coke	0,217																																								
Minerale sinterizzato	0,157																																								
Ghisa allo stato liquido	1,288																																								
Anodo precotto	0,312																																								
Alluminio	1,464																																								
Clinker di cemento grigio	0,693																																								
Clinker di cemento bianco	0,957																																								
Calce	0,725																																								
Calce dolomitica	0,815																																								
Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)																																								
Coke	(...)																																								
Minerale sinterizzato	(...)																																								
Ghisa allo stato liquido	(...)																																								
Anodo precotto	(...)																																								
Alluminio	(...)																																								
Clinker di cemento grigio	(...)																																								
Clinker di cemento bianco	(...)																																								
Calce	(...)																																								
Calce dolomitica	(...)																																								

⁴⁸ Aggiornato dalla cifra II delle O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), del 22 giu. 2016 (RU **2016** 2473), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335), del 25 nov. 2021 (RU **2020** 6081), dalla correzione del 10 feb. 2021 (RU **2021** 80), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859), dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

Diritto in vigore		Avamprogetto	
Calce dolomitica sinterizzata	1,406	Calce dolomitica sinterizzata	(...)
Vetro float	0,399	Vetro float	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro non colorato	0,290	Bottiglie e flaconi di vetro non colorato	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,237	Bottiglie e flaconi di vetro colorato	(...)
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,309	Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	(...)
Mattoni faccia a vista	0,106	Mattoni faccia a vista	(...)
Mattoni per pavimentazione	0,146	Mattoni per pavimentazione	(...)
Coperture in laterizio	0,120	Tegole	(...)
Polvere atomizzata	0,058	Polvere atomizzata	(...)
Gesso	0,047	Gesso	(...)
Gesso secondario essiccato	0,013	Gesso secondario essiccato	(...)
Pasta kraft a fibre corte	0,091	Pasta kraft a fibre corte	(...)
Pasta kraft a fibre lunghe	0,046	Pasta kraft a fibre lunghe	(...)
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,015	Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	(...)
Pasta di carta recuperata	0,030	Pasta di carta recuperata	(...)
Carta da giornale	0,226	Carta da giornale	(...)
Carta fine non patinata	0,242	Carta fine non patinata	(...)
Carta fine patinata	0,242	Carta fine patinata	(...)
Carta tissue	0,254	Carta tissue	(...)
Testliner e fluting	0,188	Testliner e fluting	(...)
Cartone non patinato	0,180	Cartone non patinato	(...)
Cartone patinato	0,207	Cartone patinato	(...)
Acido nitrico	0,230	Acido nitrico	(...)
Acido adipico	2,12	Acido adipico	(...)
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,155	Cloruro di vinile monomero (VCM)	(...)
Fenolo/acetone	0,230	Fenolo/Acetone	(...)

Diritto in vigore		Avamprogetto	
S-PVC	0,066	S-PVC	(...)
E-PVC	0,181	E-PVC	(...)
Soda	0,753	Soda	(...)
Prodotti di raffinaria	0,0228	Prodotti di raffinaria	(...)
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	0,215	Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	(...)
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	0,268	Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	(...)
Getto di ghisa	0,282	Getto di ghisa	(...)
Lana minerale	0,536	Lana minerale	(...)
Pannelli in cartongesso	0,110	Cartongesso	(...)
Nerofumo (carbon black)	1,485	Nerofumo (carbon black)	(...)
Ammoniaca	1,570	Ammoniaca	(...)
Cracking con vapore	0,681	Cracking con vapore	(...)
Idrocarburi aromatici	0,0228	Idrocarburi aromatici	(...)
Stirene	0,401	Stirene	(...)
Idrogeno	6,84	Idrogeno	(...)
Gas di sintesi	0,187	Gas di sintesi	(...)
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,389	Ossido di etilene/glicoli etilenici	(...)
1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo: 47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare: a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.		1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo: (...) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione di diritti di emissione, purché questo calore non sia generato dall'impiego di energia nucleare e: a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.	

Diritto in vigore	Avamprogetto
1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente: 42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE: a. mediante combustione di vettori energetici si produce calore non misurabile utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure b. mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza si produce calore non misurabile.	1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente: (...) diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE: - a in impianti il cui scopo principale è la produzione di calore si produce calore non misurabile utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure b. mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza si produce calore non misurabile.
1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.	1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97 per gli anni 2021–2027 e per 0,91 a partire dal 2028.
	1.5a Il calore generato da energia elettrica secondo i numeri 1.2 o 1.3 dà diritto all'assegnazione di diritti di emissione.
1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.	1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di (...) diritti di emissione per TJ.
	1.7a Se gas residui vengono combusti in torcia all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto, senza che il calore risultante venga utilizzato, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta delle emissioni di CO₂ così generate. È esclusa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza.

Diritto in vigore	Avamprogetto
1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c OPSR⁴⁹, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali.	1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c OPSR⁵⁰, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali. Non si applica il parametro di riferimento relativo al calore di cui al numero 1.2.
2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula: $Assegnazione_i = PR * QA * FA_i * FCI_i$ Assegnazione_i assegnazione nell'anno i PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3 FCI_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i	2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula: $Assegnazione_i = PR * QA * CL_i * CBAM_i * FCI_i$ Assegnazione_i Assegnazione nell'anno i PR Parametro di riferimento QA Quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) CL_i Fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1 CBAM_i Fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1a FCI_i Fattore di correzione intersettoriale nell'anno i
2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.	2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in	2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in

⁴⁹ RS 814.600

⁵⁰ RS 814.600

Diritto in vigore	Avamprogetto
esercizio è successiva al 1° gennaio 2021, l'assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.	esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

Diritto in vigore	Avamprogetto
	2.5 In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell'assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell'intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.
3 Fattori di adeguamento 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE⁵¹, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento: 3.1.1 per il 2021: 0,3 3.1.2 per il 2022: 0,3 3.1.3 per il 2023: 0,3 3.1.4 per il 2024: 0,3 3.1.5 per il 2025: 0,3 3.1.6 per il 2026: 0,3 3.1.7 per il 2027: 0,225 3.1.8 per il 2028: 0,15 3.1.9 per il 2029: 0,075 3.1.10 per il 2030: 0	3 Fattori di adeguamento 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE⁵², le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento: 3.1.1 per il 2021: 0,3 3.1.2 per il 2022: 0,3 3.1.3 per il 2023: 0,3 3.1.4 per il 2024: 0,3 3.1.5 per il 2025: 0,3 3.1.6 per il 2026: 0,3 3.1.7 per il 2027: 0,225 3.1.8 per il 2028: 0,15 3.1.9 per il 2029: 0,075 3.1.10 per il 2030: 0

⁵¹ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁵² Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 feb. 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, versione della GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20

Diritto in vigore	Avamprogetto
	3.1a Per la produzione di merci menzionate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956⁵³, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento: 3.1a.1 per il 2026: 0,975 3.1a.2 per il 2027: 0,95 3.1a.3 per il 2028: 0,9 3.1a.4 per il 2029: 0,775 3.1a.5 per il 2030: 0,515
3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.	3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.
3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.	3.3 Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR⁵⁴, il fattore di adeguamento è pari a 1.	3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.

⁵³ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52

⁵⁴ RS 814.600

4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue: $\text{Assegnazione}_i = (\text{E}_{\text{dirette}} / (\text{E}_{\text{dirette}} + \text{E}_{\text{indirette}})) * \text{PR} * \text{QA} * \text{FA}_i * \text{FCI}_i$ Assegnazione_i assegnazione nell'anno i E_{dirette} emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE; queste emissioni sono calcolate in 47,3 t CO2 per TJ. E_{indirette} emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto. PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3 FCI_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i 4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica: 4.2.1 Prodotti di raffinaria 4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco 4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco 4.2.4 Getto di ghisa 4.2.5 Lana minerale 4.2.6 Pannelli in cartongesso 4.2.7 Nerofumo (carbon black) 4.2.8 Ammoniac 4.2.9 Cracking con vapore 4.2.10 Idrocarburi aromatici 4.2.11 Stirene	N. 4 Abrogato
---	-----------------------------

Diritto in vigore	Avamprogetto
4.2.12 Idrogeno 4.2.13 Gas di sintesi 4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici	
5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare: 1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7; 2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e indirette secondo il numero 4.1.	5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare: 1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7; 2. le emissioni generate dalla combustione in torcia di gas residui all'interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7a.

Diritto in vigore	Avamprogetto
<i>Allegato 15</i> (art. 46e, 46f e 46g) Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili	<i>Allegato 15</i> (art. 46e, 46f e 46g) Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili <i>Rimando fra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 15»</i> (art. 46e e 46h) <i>Titolo</i> Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni
2. Utilizzazione della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è utilizzata come segue negli anni dal 2020 al 2023: - l'82 per cento è a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili; - il 15 per cento è trattenuto per l'asta; - il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita. 3. Quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46f La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili di cui all'articolo 46f è calcolata come segue: 3.1 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2020 $Assegnazione_{2020} = \sum tkm_{gestore} * PR_{2020}$ dove: $\sum tkm_{gestore}$ Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche). PR₂₀₂₀ Parametro di riferimento per gli anni dal 2020 al 2023. 3.2 Quantità da assegnare a titolo gratuito per gli anni dal 2021 al 2023	<i>N. 2-4</i> <i>Abrogati</i>

Diritto in vigore	Avamprogetto
$Assegnazione_{202x} = Assegnazione_{2020} - x * 0,022 * assegnazione_{2020}$ dove: $Assegnazione_{202x}$ Assegnazione per l'anno 202x; con $x = 1, 2, 3$. 3.3 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2024 $Assegnazione_{2024}; senza RUP = 0,891 * \sum tkmgestore * PR_{2024}$ 3.4 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2025 $Assegnazione_{2025}; senza RUP = 0,848 * \sum tkmgestore * PR_{2025}$ 4. Quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche La quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche è calcolata come segue: 4.1 Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2024 $Assegnazione_{2024}; RUP = 0,891 * \sum tkmgestoreRUP * PR_{2024}$ $\sum tkmgestoreRUP$ Somma delle tonnellate-chilometro del gestore nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche 4.2 Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2025 $Assegnazione_{2025}; RUP = 0,848 * \sum tkmgestoreRUP * PR_{2025}$	

Diritto in vigore	Avamprogetto
	5 Quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46h per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni
	5.1 Per l'utilizzo dei seguenti carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni è possibile l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione: a. carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili, per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera b è pari a zero; b. biocarburanti rinnovabili per l'aviazione di cui all'articolo 2 numero 34 della direttiva (UE) 2018/2001⁵⁵, per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera a è pari a zero; c. altri carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili e che possono essere computati all'obbligo di miscelazione di cui all'articolo 28f della legge sul CO₂.
	5.2 La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46h per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue: <i>Assegnazione_{SAF-allowances} = ∑ differenze di costo da compensare / prezzo di un diritto di emissione.</i>
	5.3 Le differenze di costo tra i carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti: <i>Differenze di costo = P_a – (P_f + P_{SSQE}) * Q</i> P_a: prezzo per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni P_f: prezzo per tonnellata di carburante fossile per l'aviazione P_{SSQE}: risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni Q: quantità in tonnellate di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

⁵⁵ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dic. 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, versione della GU L, 2024/1711, del 26.6.2024

Diritto in vigore	Avamprogetto
	5.4 Per i prezzi dei carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il prezzo del carburante fossile per l'aviazione e il prezzo di un diritto di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l'anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
	5.5 Le differenze di costo tra i carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile per l'aviazione sono compensate come segue: a. 95 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera a; b. 70 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera b; c. 50 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera c.